



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO VIA CARDUCCI, 1
07024 LA MADDALENA (OT)
Codice Fiscale: 91040290909 Codice Meccanografico: SSIC833008
ssic833008@istruzione.it
ssic833008@pec.istruzione.it
www.ic-lamaddalena.edu.it

tel. 0789.737398 fax 0789.730265

Circolare n. 02/2023

La Maddalena, li 06/09/2023

A tutto il personale scolastico

Sito

Comunicati

Albo on line

e.p.c. alla D.S.G.A..

OGGETTO: D.lgs. n. 105/2022- NUOVE REGOLE L. 104 DEL 1992 art. 3- CONGEDI, PERMESSI, PRIORITÀ NELLO SMARTWORKING.

Si comunica che il Decreto Legge in oggetto recependo la direttiva europea 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e la Direttiva 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, vengono modificate le regole di cui all'oggetto. Nello specifico:

- **Stop al «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili.** Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022 contenente misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro, **i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile:** ad esempio, diventa possibile per due soggetti (es. coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese. Inoltre, il congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del dlgs n. 151/2001 potrà essere fruito anche dal convivente di fatto, come già previsto per i permessi mensili. In tal caso, tuttavia nelle more dell'aggiornamento dei sistemi informatici dell'Inps, gli interessati dovranno rilasciare un'**autocertificazione** dalla quale risulti la **convivenza di fatto** (di cui all'articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere. Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui la convivenza con il disabile possa essere

instaurata **successivamente** alla richiesta del congedo e che, nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, l'interessato dovrà produrre un'autocertificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità **entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.**

Congedo parentale: obbligatorio-facoltativo artt. 1, 2.

- Tra le misure di interesse generale, il decreto introduce il Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Il padre avrà diritto ad un congedo di 10 giorni lavorativi che possono essere fruiti **da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi dopo** il parto, utilizzabili anche in caso di morte perinatale del bambino. Questo nuovo congedo, che spetta anche ai lavoratori pubblici, è aggiuntivo al congedo di paternità alternativo, che spetta solo nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
- Il decreto interviene anche sui congedi parentali estendendo il diritto **fino ai 12 anni del figlio** (prima erano 6). Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, **a ciascun genitore** lavoratore spetta per **tre mesi** un'indennità pari al **30% della retribuzione**. Inoltre i genitori possono fruire, **alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi** coperti dall'indennità con il 30% di retribuzione.
- Quindi **in totale si arriva a 9 mesi totali** di congedo **coperto dall'indennità INPS del 30%** (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore). **Entrambi** i genitori possono fruire complessivamente **massimo di 10 mesi** di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
- Nel caso vi sia **un solo genitore**, questi può fruire del **congedo per un massimo di 11 mesi**, con una **indennità del 30% della retribuzione** per un periodo massimo di 9 mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
- Nulla cambia per i **congedi parentali in caso di figli con disabilità**: per loro, come già previsto dall'Art. 33 del D.lgs n. 151/2001, c'è la possibilità di **estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età** del bambino. È prevista una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.
- **In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale** di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i genitori possono usufruire di **due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno** di vita del bambino.

Congedi straordinari di due anni.

- Relativamente al congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità, normato dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, viene previsto che:
1. Per il diritto a usufruire del congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un'unione civile e il convivente di fatto.
- Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto **entro i 30 giorni dalla richiesta**.
- Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. **In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto**, hanno diritto a fruire del congedo: il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo **uno dei figli conviventi**; in caso di mancanza,

decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo **uno dei fratelli o delle sorelle conviventi**; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del **congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente**.

Lavoro agile

- Alla legge 22 maggio 2017 vengono apportate alcune modifiche riguardanti la già **prevista priorità al lavoro agile**, allargando in parte la platea dei beneficiari: all'articolo 18, il comma 3-bis è sostituito dal nuovo 3-bis, stabilendo che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da: **genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma 3; lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104; caregivers (persone che si prendono cura) familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**. Si specifica, inoltre, che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile **non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi**, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o **discriminatoria** e, pertanto, nulla.

Come fruire dei permessi

- **Dal 13 agosto 2022** è possibile fruire dei congedi come modificati dalla normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS.

Allegati: Domanda di permessi per assistenza ad un familiare disabile (legge 104/92 art. 33, comma 3)

**La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Alessandra Deleuchi**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993